



Sent. 159/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Angelo Canale	Presidente
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere
dott.ssa Giuseppina Maio	Consigliere relatore
dott.ssa Patrizia Ferrari	Consigliere
dott. Giovanni Comite	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi in appello, iscritti nel registro di segreteria ai nn.:

- 52123, proposto da Ermanno RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato Orazio Abbamonte ed elettivamente domiciliato in Roma, via N. Porpora n. 12, presso lo studio Traisci - Titomanlio Abbamonte;
- 52147, proposto da Paolo ROMANO, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Laudadio e dall'Avv. Roberto De Masi e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli, n. 39;
- 52149, proposto da Gennaro SALVATORE, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Felice Laudadio e dall'Avv. Roberto De Masi e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli, n. 39;
- 52152, proposto da Rosaria Anita Lina Elisa SALA, rappresentata e

difeso dall'Avv. Luigi Imperlino ed elettivamente domiciliata in

Roma, Via Sardegna 50, presso lo studio dell'Avv. Marco Amore;

- 52175, proposto da Giuseppe RUSSO, rappresentato e difeso dal

Prof. Avv. Felice Laudadio e dall'Avv. Roberto De Masi e con gli

stessi elettivamente domiciliato in Roma, Via G. G. Belli, n. 39;

- 52177, proposto da Michele SCHIANO DI VISCONTI, rappresentato

e difeso dall'Avv. Antonio Sasso ed elettivamente domiciliato in

Roma, Piazza di San Bernardo n. 101, presso lo studio dell'Avv.

Gennaro Terracciano;

- 52221, proposto da Luciana SCALZI, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Luigi Raia e Sabatino Rainone ed elettivamente domiciliata in

Roma, Via Ottaviano, n.9, presso S.G.E. Studio Giuridico Economico;

- 52239, proposto da Raffaele TOPO, rappresentato e difeso dall'Avv.

Sergio Turturiello ed elettivamente domiciliato in Roma, via N.

Porpora n. 12, presso lo studio Titomanlio Abbamonte;

- 52278, proposto da Gianfranco VALIANTE (incidentale ex art. 184

D.lgs 174/2016), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lentini

e Feliciano Ferrentino, ed elettivamente domiciliato in Roma, via

Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi;

- 52279, proposto da Antonio VALIANTE, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Lorenzo Lentini e Feliciano Ferrentino ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott.

Giuseppe Placidi;

- 52281, (incidentale ex art. 184 D.lgs 174/2016) proposto da Antonio

VALIANTE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Lentini e

Feliciana Ferrentino ed elettivamente domiciliato in Roma, via

Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi;

- n. 52286, proposto da Annalisa VESSELLA, rappresentata e difesa

dall'Avv. Giuseppe Ceceri ed elettivamente domiciliata in Roma, via

Cosseria, n. 2, presso il sig. Alfredo Placidi;

- 52287, proposto da Gianfranco VALIANTE, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Lorenzo Lentini e Feliciana Ferrentino ed elettivamente

domiciliato in Roma via Cosseria n. 2, presso lo studio del dr.

Giuseppe Placidi;

- 52291, proposto da Luciano SCHIFONE, rappresentato e difeso

dall'Avv. Andrea Orefice ed elettivamente domiciliato in Roma, via

G. G. Belli n. 39, presso lo studio dell'Avv.to Francesco Mangazzo;

- 52332, proposto da Antonia RUGGIERO, rappresentato e difeso

dall'Avv. Annibale Schettino ed elettivamente domiciliata in Roma

presso la segreteria della Terza Sezione Giurisdizionale di Appello

della Corte dei conti;

contro

la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per la

Campania e la Procura generale presso la Corte dei conti;

avverso

la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la

Regione Campania n. 675/2016, depositata in data 20 dicembre 2016;

Visti: gli appelli, le conclusioni della P.G., gli atti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 febbraio 2019, con

l'assistenza della segretaria sig.ra Lucia Bianco, il relatore, dr.ssa

Giuseppina Maio, l'Avv. Abbamonte Orazio, per Russo Ermanno, Schiano di Visconti Michele (per delega dell'Avv. Sasso Antonio) e Topo Raffaele (per delega dell'Avv. Turturiello Sergio); gli Avv.ti Laudadio Felice e De Masi Roberto, per Salvatore Gennaro, Romano Paolo, Russo Giuseppe; l'Avv. De Masi Roberto per Valiante Gianfranco e Valiante Antonio (su delega degli avv.ti Lentini Lorenzo e Ferrentino Feliciano); l'Avv. Luigi Imperlino per Sala Rosa Anita Lina Elisa; l'Avv. Lemmo Gian Luca per Scalzi Luciana (per delega degli Avv.ti Raia Luigi e Rainone Sabatino); l'Avv. Luca Rubinacci per Vessella Annalisa (per delega dell'Avv. Ceceri Giuseppe); l'Avv. Andrea Orefice per Schifone Luciano nonché il Vice Procuratore generale, dr. Cerioni Fabrizio;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 675/2016, depositata in data 20.12.2016 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, dichiarata la contumacia volontaria della sig.ra Luciana SCALZI, previo rigetto delle eccezioni pregiudiziali di carenza di giurisdizione; di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali; di nullità dell'istruttoria e della domanda introduttiva per violazione dell'art. 17 comma 30 ter d.l. 78/2009; di nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi; dell'eccezione preliminare di merito di "carenza di legittimazione passiva", in accoglimento parziale della domanda attorea ha condannato i Consiglieri regionali ROMANO Paolo; RUGGIERO Antonia; RUSSO Ermanno;

SALVATORE Gennaro; SCALZI Luciana; SCHIANO DI VISCONTI

Michele; SENTIERO Raffaele; TOPO Raffaele; VALIANTE Antonio;

VALIANTE Gianfranco e VESSELLA PISACANE Annalisa al

risarcimento in favore della Regione Campania del danno pari a €.

21.691,00 ciascuno; RUSSO Giuseppe al risarcimento del danno pari

ad €. 20.197,00; SALA Rosaria Anita Lina Elisa al risarcimento del

danno pari ad €. 20.721,00; SCHIFONE Luciano al risarcimento del

danno pari ad €. 19.940,00, oltre agli interessi legali dalla data di

deposito della sentenza fino al soddisfo, per danno conseguente

1.1. La condanna riguarda il danno conseguente all'indebito utilizzo -

nell'anno 2011 - del fondo per l'assistenza all'attività istituzionale di

cui alla Legge Regionale 6 dicembre 2000, n.18, non avendo provato,

in tutto o in parte, l'impiego in conformità delle finalità istituzionali

previste dalla stessa legge mediante la produzione di idonea

documentazione giustificativa, secondo i principi della

rendicontazione della gestione e della restituzione delle somme non

rendicontate e non utilizzate in coerenza con le finalità istituzionali

per le quali il denaro pubblico è stato attribuito.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto distinti appelli i

sig.ri SALVATORE Gennaro, RUSSO Ermanno, ROMANO Paolo,

SALA Rosaria Anita Lina Elisa, RUSSO Giuseppe, SCHIANO DI

VISCONTI Michele, SCALZI Luciana, TOPO Raffaele, VALIANTE

Antonio, VESSELLA Annalisa, VALIANTE Gianfranco, SCHIFONE

Luciano e RUGGIERO Antonia deducendo vari motivi di gravame,

come di seguito sintetizzati.

2.1. Difetto di giurisdizione del giudice contabile relativamente al sindacato sull'impiego dei fondi regionali..

2.2. Nullità dell'atto di citazione perché emesso sulla base di un'attività istruttoria iniziata in mancanza di una notizia specifica e concreta di danno essendo l'indagine erariale originata da notizie di stampa.

2.3. Nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c e dell'art. 3 del R.D 1038/1933, per genericità della causa petendi ovvero per difformità rispetto all'invito a dedurre.

2.4. Nullità dell'atto di citazione per non aver il P.M. precedente replicato puntualmente alle deduzioni degli invitati.

2.5. Erroneità dell'inversione dell'onere della prova relativa al corretto utilizzo dei fondi regionali che non potrebbe mai ricadere sugli stessi Consiglieri, in violazione del principio nemo tenetur contra se detegere, ma dovrebbe gravare solo sul P.M. contabile.

2.6. Erronea ammissibilità del "c.d. vaglio di inerenza" da parte del giudice contabile che avrebbe comportato l'estensione del sindacato giurisdizionale su profili involgenti "scelte discrezionali" insindacabili nel merito.

2.7. Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli uffici regionali chiamati a verificare l'attribuzione dei rimborsi ex art. 40 della legge della Regione Campania 18/2000.

2.8. Insussistenza di una condotta qualificabile come «antigiuridica», della colpa grave, del nesso di causalità e della conseguente responsabilità erariale, attesa: a) l'insussistenza di un

obbligo di rendicontazione postuma e di documentazione riguardo all'utilizzo del fondo rispetto al quale è previsto il rimborso forfettario delle spese, nonché, a fortiori, di conservazione di detta documentazione; b) una prassi consolidata riguardo all'utilizzo del fondo suddetto.

2.9. Mancata sussistenza del danno erariale essendo stata prodotta documentazione pertinente alla contestazione.

2.10 Esercizio del potere riduttivo di cui all'art. 1, comma 19 bis, della legge 20/1994 e 52, comma 2, del R.D. 1214/1934, nella misura massima consentita.

3. I consiglieri VALIANTE Gianfranco e VALIANTE Antonio hanno appellato la sentenza n.675/2016 della Sezione Giurisdizionale per la regione Campania non solo in via principale (appelli nn. 52287 e 52279) ma anche in via incidentale ex art. 184, comma 3 C.G.C. (appelli nn. 52278 e 52281), riproponendo le medesime censure.

4. L'appellante RUGGIERO ha formulato istanza di definizione agevolata ex art. 130 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, dichiarata inammissibile, con decreto della Corte dei conti, Sez. III App., 9 novembre 2017, n. 9.

5. La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 6 febbraio 2019 eccependo l'inammissibilità degli appelli proposti da Annalisa VESSELLA ed Ermanno RUSSO perché proposti oltre il termine di 60 gg. per la notifica previsto dall'art. 178 C.G.C.

Ha poi rilevato l'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali e preliminari, rimarcando in punto di merito che le risorse previste

dall'art. 40 della L.R. 18/2000 sono pubbliche e, come tali hanno intrinsecamente un vincolo di destinazione cui si ricollega un generale obbligo di rendicontazione quale espressione di un principio generale del nostro ordinamento

In conclusione ha chiesto, dichiarata l'inammissibilità degli appelli proposti da Annalisa VESSELLA ed Ermanno RUSSO, che gli altri appelli, previa riunione, siano rigettati in quanto infondati, con condanna degli stessi appellanti alle spese di giudizio.

6. In data 1 febbraio 2019 è pervenuta memoria del dr. Giuseppe Russo che richiamando le argomentazioni dell'atto introduttivo ha concluso in conformità.

7. In data 28 gennaio 2019 è pervenuta memoria della sig. Scalzi Luciana che ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la condanna alle spese di cui ha allegato nota.

8. All'udienza del 20 febbraio 2019, dopo la relazione, l'avv. De Masi ha dichiarato il decesso del sig. Antonio Valiante, depositando il relativo certificato di morte e chiedendo l'interruzione del giudizio.

Tutti i difensori delle parti appellanti si sono riportati agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Atteso che gli appelli in epigrafe sono stati proposti avverso la medesima sentenza, il Collegio dispone la riunione degli appelli ai sensi dell'art. 335 e 350, comma 3, del c.p.c. (v. ora l'art. 184, comma 1,

c. giust. cont.)

2. Pregiudizialmente, preso atto della dichiarazione dell'Avv. De Masi circa il decesso dell'appellante Antonio Valiante, e del deposito del certificato di morte, il Collegio dispone, ai sensi e per gli effetti degli artt. 108, e 109, c.g.c., l'interruzione dei procedimenti d'impugnazione proposti dal sig. Antonio Valiante iscritti ai n. 52279 e 52281 del Registro del Ruolo generale.

3. La progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, n. 2, del C.G.C., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242 del 2014; Corte dei conti, Sez. 2[^] App., v. sent. nn. 138 e 139 dell'11.2.2016), fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991).

4. Viene, preliminarmente all'esame l'eccezione di difetto di giurisdizione, che il Collegio giudica palesemente infondata stante la pacifica sussistenza in materia della giurisdizione della Corte dei conti.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che rileva, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile,

l'origine pubblica delle risorse impiegate e la loro finalizzazione, come parimenti irrilevante è il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, 4° comma, Cost., che non può estendersi alla gestione dei contributi, stante la natura eccezionale e derogatoria delle norme di immunità (v. SS.UU. n. 23257/2014; SS. UU. nn. 8077, 8570 e 8622 del 2015; nn. 6026, 6894, 6895 del 2016; n. 4880 del 2017).

Difettano infatti nella specie i caratteri tipici dell'atto politico insindacabile, tanto più che le aree sottratte al sindacato giurisdizionale sono rigorosamente delimitate (cfr. Cass., S.U. 14 maggio 2014, n.10416).

Ne deriva che la "potestas iudicandi" di questa Corte è legittimamente esercitata perché finalizzata alla verifica della conformità a legge della spendita del pubblico denaro, non a porre in discussione che la funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale <<...partecipi delle guarentigie apprestate dall'art. 122, co. 4, della Cost., a tutela dell'esercizio delle funzioni primarie (...) delle quali l'organo di rappresentanza è investito, al fine di preservarle dall'interferenza di altri poteri>>, né che di tale funzione costituiscano espressione <<[...] gli atti che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi (sia per quanto concerne l'articolazione delle strutture e della fornitura dei mezzi necessari, sia per quanto concerne il personale) e le modalità di svolgimento dell'attività dell'Assemblea>> (Cass. n. 32618/'18, n. 1034/'19).

Nella presente fattispecie, infatti, l'indagine della Procura regionale è

stata indirizzata alla verifica, della congruenza delle spese rendicontate con le finalità istituzionali cui le leggi regionali hanno destinato le risorse pubbliche ed anche la Corte regionale si è limitata a prendere atto della carenza di elementi idonei a far ritenere che l'attività gestoria, dei contributi pubblici destinati alle spese di consiglieri fosse stata coerente con le finalità assegnate a tali risorse, e con i criteri di legittimità, di razionalità e di adeguatezza che devono, comunque, presidiare l'utilizzo del denaro pubblico, da chiunque effettuato, svolgendo quella che, analogamente, la Corte Costituzionale ha, recentemente, definito, con riferimento ai controlli sui rendiconti dei Gruppi consiliari istituzionalizzati dal d.l. n. 174 del 2012, una sempre ammissibile *"...verifica della attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai Gruppi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"*. (Corte Cost. n. 39 e n. 263 del 2014).

L'eccezione è pertanto infondata e va respinta.

5. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività degli appelli, proposti da Annalisa Vessella d Ermanno Russo, formulata dalla Procura Generale nelle proprie conclusioni.

Rileva il Collegio che nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata notificata ad entrambi in data 14 febbraio 2017 e gli appelli risultano regolarmente notificati alla Procura Generale, a mezzo posta, in data 18 aprile 2017 (il termine scadeva sabato 15 ma essendo festivi la domenica ed il lunedì il 18 era l'ultimo giorno utile), quando

il termine di sessanta giorni, fissato dal comma 4° dell'art. 184 c.g.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado non era maturato.

L'eccezione è pertanto infondata.

6. Il Collegio, ritiene poi, facendo uso del principio della "ragione più liquida", rinveniente fondamento nella interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 101, co. 2, del C.G.C. (art. 276 c.p.c.), in relazione alle disposizioni degli artt. 24 e 111 della Cost., di accogliere gli appelli non ritenendo integrato l'elemento della colpa grave.

La "ragione più liquida" permette difatti di accogliere la domanda, anche senza esaminare questioni di rito, sulla base di un motivo più facile da accertare anche sotto il profilo istruttorio, con conseguente risparmio di attività processuale. (Cass. n. 2909/'17, n. 2853/'17, n. 5804/'17 n. 5805/'17, S.U. n. 9936/'14, n. 12002/'14; Corte dei conti Sez. I, n. 256/'18, Sez. II, n. 150/'18, Sez. III, n. 602/'17 e n. 355/'18, App. Sicilia, n. 207/'18).

Nel merito sottolinea il Collegio che l'art. 40, della legge regionale n. 18 del 6 dicembre 2000, dispone: "1. *E' istituito il fondo dell'assistenza alle attività istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa.*

2. *Il relativo onere cederà a carico del bilancio del Consiglio regionale su apposita voce del Capitolo 5 mediante uno stanziamento complessivo annuo di lire 3 miliardi e 600 milioni. (...).*

3. *[Il fondo potrà essere utilizzato per la stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura di beni e servizi specifici*

occorrenti e per l'assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli di cui alla

L.R. 05 agosto 1972, n. 6 e s.m.i.] (comma dapprima sostituito dall'art. 33,

co. 1, della L.R. 11 agosto 2001, n. 10, poi abrogato dall'art. 52, co. 16, lett.

b) L.R. 27 agosto 2012 n. 1).

4. Le spese di cui al comma precedente vengono richieste dal singolo

Consigliere a titolo di rimborso forfetario in analogia a quanto previsto dal

regolamento della Camera dei deputati.

5. La ripartizione del fondo avviene sulla base del numero dei Consiglieri

iscritti a ciascun Gruppo o forza politica".

Ne consegue che il Fondo è finalizzato a sostenere i Consiglieri

regionali nello svolgimento di attività, non tassativamente elencate,

ma finalizzate nell'assistenza alle attività istituzionali del titolare del

diritto di iniziativa legislativa. Pertanto, le risorse che in esso

confluiscono, oltre ad essere pubbliche, hanno un preciso vincolo di

destinazione, e cioè il supporto dei Consiglieri in detta attività

istituzionale.

Precisa, preliminarmente, il Collegio che ogni singolo Consigliere,

pur avendo una personale autonomia di spesa non può affatto

sottrarsi al pieno adempimento dell'obbligazione di rendicontazione,

assunta nel ricevere della collettività denaro da spendere secondo

finalità tassative fissate dalla legge: in breve, l'autodeterminazione

sulla spesa non potrà mai prescindere dall'obbligo di giustificazione

della stessa secondo le precipue finalità istituzionali.

Lo stesso allegato alla delibera del Consiglio regionale n. 20 del 20

giugno 2010 stabilisce che la disposizione delle spese deve

presupporre una valutazione sulla opportunità ed utilità della spesa

che sia motivata dalla rispondenza della stessa a fini istituzionali.

Ne consegue la sussistenza in capo al percettore dell'onere di

provare, non solo l'an della spesa sostenuta, ma, anche, il quomodo

della stessa in termini di rispondenza della causale dell'esborso alle

finalità per le quali il rimborso è stato riconosciuto, in quanto

risponde a principi consolidati e immanenti nell'ordinamento, che

"ogni beneficiario di un contributo pubblico vincolato ad una

specifica destinazione è assoggettato all'obbligo di "dar conto" del

relativo impiego, dimostrando di aver utilizzato le risorse della

collettività in modo coerente con le finalità che hanno costituito la

causa dell'erogazione".

Dette prescrizioni, sono tuttavia da rapportare in concreto, nel caso di

specie, alle disposizioni normative (di rango legislativo) che

autorizzavano l'attestazione delle spese con modalità diverse dalla

rendicontazione (analitica o sintetica). Modalità, rafforzate, tra l'altro

dalle indicazioni provenienti dai funzionari preposti al settore, alle

quali si sono adeguate le condotte dei consiglieri regionali tutti.

Infatti, è sul piano delle statuizioni contenute nell'art. 40 della l. n.

18/'00 e s.m.i., istitutivo del "Fondo istituzionale", che occorre, ex

ante, valutare in concreto la condotta assunta dai consiglieri

regionali, senza possibilità alcuna del Giudice contabile di poter

andare oltre il limite oggettivo del dispositivo testuale dello stesso,

pena il trasmutamento dell'attività interpretativa in quella creativa

del diritto libero.

A tale stregua, la Sezione non ritiene di poter confermare la sentenza impugnata, in quanto, pur non essendovi dubbio alcuno che il destinatario di risorse pubbliche debba fornire ragione (giustifica) del modo legittimo della loro spendita, nel caso di specie, la formulazione della norma, che non ha prescritto obblighi, neanche postumi, di rendiconto e/o giustificazione delle spese a tale titolo sostenute, rafforzata dalle indicazioni formalizzate dagli Uffici, non deponeva nel senso della necessarietà, prima di procedere al rimborso, di un preventivo controllo analitico della spesa, che, in ogni caso, sarebbe stato (anche a campione) di stretta pertinenza degli Uffici erogatori dei rimborsi.

Sicché, ad una fattispecie come quella di causa, nella quale era previsto il rimborso "forfetario" della spesa effettuata, non può annettersi un obbligo di rendicontazione né analitica né sintetica delle spese da rimborsare.

Tra l'altro, ove il legislatore regionale ha ritenuto di dover prevedere a carico dei singoli consiglieri un obbligo di rendicontazione lo ha sempre espressamente disposto come per il Regolamento per l'attività di comunicazione e di informazione dei Gruppi Consiliari, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 245/2004, e per il Fondo di "Funzionamento Gruppi Consiliari", di cui alla legge regionale n. 6/1972.

Perciò, l'obbligo di rendicontazione, pena la distorsione della normale prevedibilità/evitabilità, non era esigibile se non nelle forme previste dalla disciplina legislativa dianzi riportata, con conseguente

insussistenza di colpa grave,

Ne deriva l'accoglimento degli appelli e la riforma della sentenza quanto al proscioglimento degli appellanti.

Le spese di lite seguono la regola oggettiva della soccombenza e si liquidano, in favore degli appellanti e a carico della Regione Campania - Ente destinatario delle somme da risarcire in ipotesi di condanna - come da dispositivo, a mente del co.2, dell'art. 31 del C.G.C.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, riunisce gli appelli, disattende le eccezioni sulla carenza di giurisdizione e definendo il giudizio nel merito - in applicazione del c.d. principio della "ragione più liquida" e assorbimento degli altri motivi - assolve gli appellanti dalla domanda attrice e riforma conseguentemente la sentenza n. 675, del 20 dicembre 2016, della Corte regionale per la Campania.

Liquida, per compensi ed esborsi, la somma onnicomprensiva di € 1.500,00, in beneficio di ciascun appellante e a carico della Regione Campania, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando:

- riunisce gli appelli indicati in epigrafe;

- dichiara l'interruzione dei giudizi n. 52279 e 52281 proposti da Valiante Antonio.;

- accoglie gli altri appelli e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda risarcitoria proposta in primo grado nei confronti dei medesimi; condanna la Regione Campania, e per essa il Consiglio regionale della Campania, al pagamento in favore degli stessi delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 ciascuno;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 20 e 27 febbraio 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Maio

F.to Dott. Angelo Canale

Depositata in Segreteria il giorno 29 Agosto 2019

Il Dirigente

F.to Dott. Salvatore Antonio Sardella